

---

---

## Costituzioni di Clarendon, 30-31 gennaio 1164

---

Estintasi con Henry I la discendenza maschile dei Re normanni (1135), i baroni portarono al trono il nipote Stephen (figlio di una sua sorella) e non la figlia Mathelda. Ma questa, che aveva sposato un potente nobile francese, Geoffroy duca d'Angiò (detto "plantageneto" perché aveva come insegna una ginestra, *plante gênet*), ricorse alla forza, e dapprima prevalse (venendo riconosciuta non regina, ma "signora degli Inglesi"), poi fu abbattuta, col ritorno al trono di Stephen. Ma intanto suo figlio Henry si era creato una notevole potenza in Francia coi domini del padre e della moglie Eleonora d'Aquitania e, sbarcato in forze in Inghilterra, impose la propria successione a Stephen. Incoronato nel 1154, Henry II (primo Re della dinastia dei Plantageneti) ritolse ai nobili e al clero molti dei privilegi che questi avevano acquisito grazie alle guerre civili. In particolare – scatenando un duro conflitto con la Chiesa, che portò all'assassinio dell'arcivescovo di Canterbury, Thomas Beckett, e alla scomunica del papa Alessandro III – sottrasse al clero il privilegio del foro ecclesiastico, sottoponendolo alle sue Corti, con le disposizioni che seguono, fatte approvare da un'assemblea di baroni e di magnati laici ed ecclesiastici riunita a Parlamento a Clarendon Castle. L'interesse del documento sta soprattutto in ciò, che nonostante quanto vi si afferma specie nel preambolo, esso è un vero e proprio atto normativo – non ricognizione del diritto esistente (*ius dicere*, giurisdizione), ma creazione di diritto nuovo (*ius constituere*, come evidenzia il suo nome) – con cui le istituzioni del potere civile, il Re e il suo Parlamento, innovano al diritto consuetudinario e alla reciprocità delle obbligazioni feudali, disciplinando la materia in modo autoritativo e unilaterale.

Fonte: C. Stephenson, F.G. Marcham, *Sources of English constitutional history*, cit., 73-76.

Trad. it.: Giuseppe G. Florida.

---

Nell'anno 1164 dall'Incarnazione di nostro Signore, quarto del pontificato di Alessandro, e decimo di Enrico II, illustrissimo Re degli Inglesi, alla presenza del detto Re fu redatta la presente memoria e dichiarazione d'una certa parte delle consuetudini, libertà e privilegi dei suoi predecessori, cioè di Re Enrico suo avo, e di altre cose che debbono essere osservate e mantenute nel Regno. E in ragione dei dissensi e discordie sorti tra il clero e i giudici del signore il Re e i baroni del Regno sulle consuetudini ed i privilegi del Regno, questa dichiarazione è stata fatta in presenza degli arcivescovi, dei vescovi, del clero e dei conti, baroni e magnati del Regno. E queste consuetudini sono state riconosciute dagli arcivescovi e vescovi e dai duchi, baroni, nobili e anziani del reame [... *seguono i nomi dei presenti*].

Ora delle consuetudini e dei privilegi del Regno una certa parte è contenuta nel presente scritto, di cui questi sono i punti principali:

1. – Se sorge una controversia tra laici, o tra ecclesiastici e laici, o tra ecclesiastici, sul patrocinio e la presentazione alle chiese, verrà trattata e conclusa nella corte del signore il Re.
2. – Le chiese rientranti nel feudo del signore il Re non possono darsi in concessione perpetua senza il suo consenso e permesso.
3. – Gli ecclesiastici citati e accusati per qualsiasi affare dovranno, se convocati dal giudice del Re, venire dinanzi alla corte del Re a rispondervi sugli affari che parranno alla corte del Re da trattarsi in essa, e dinanzi alla corte ecclesiastica per quanto parrà da trattarsi in essa ma in modo tale che il giudice del Re mandi [*qualcuno*] alla corte della santa Chiesa per osservare come il caso è ivi trattato. E se l'ecclesiastico è riconosciuto colpevole o confessa, la Chiesa non dovrà più proteggerlo.
4. – Non è consentito agli arcivescovi, ai vescovi ed al clero beneficiario del Regno di allontanarsi dal Regno senza il permesso del signore il Re. E se dovessero allontanarsi, essi devono, se così piaccia al Re, dare assicurazione che né nell'andare né nel trattenersi fuori né nel tornare essi faranno alcun male o danno contro il Re o il Regno. [...]
7. – Nessuno che dipenda dal Re né alcuno dei funzionari dei suoi domini sarà scomunicato né le loro terre poste sotto interdetto, a meno che non sia fatta prima richiesta al Re, se è nel Regno, od al suo giudice capo, se è fuori, che si faccia ciò che è giusto di lui; così che ciò che è di pertinenza della corte regia sia deciso in tale sede e ciò che è di pertinenza della corte ecclesiastica sia inviato colà per esserne trattato.

[...]

9. — Se sorge una controversia fra un ecclesiastico e un laico, o fra un laico e un ecclesiastico, su un qualsiasi possesso che l'ecclesiastico voglia trattare come libera carità ma il laico come bene profano, sarà deciso sull'accertamento di dodici giusti uomini e in presenza del giudice capo del Re se il possesso attenga alla libera carità o ai beni profani. E se si giudichi che attenga alla libera carità, la controversia sarà discussa nella corte ecclesiastica; ma se ai beni profani, essa sarà discussa nella corte del Re, a meno che entrambe le parti si rivolgano al medesimo vescovo o barone. Ma se entrambe si appellano per tale feudo al medesimo vescovo o barone, la controversia sarà discussa nella corte di quest'ultimo in modo tale che chi era originariamente nel possesso non perda il possesso in ragione dell'accertamento fatto, finché la questione non sia stata decisa.

10. — Se qualcuno di una città, castello, borgo o maniero del dominio del Re viene citato da un arcidiacono o vescovo per qualsiasi offesa per cui sia obbligato a rispondere ad essi, e rifiuti di dar soddisfazione alle loro citazioni, è pienamente giusto metterlo sotto interdetto; ma non dev'essere scomunicato finché non sia fatta richiesta al funzionario capo del signore il Re nel villaggio, affinché possa essere costretto a dare soddisfazione. Ma se il funzionario del Re manca di farlo, sarà alla mercé del Re, e dopo il vescovo potrà sottoporre l'accusato alla giustizia ecclesiastica.

11. — Gli arcivescovi, i vescovi, e tutto il clero beneficiario del Regno, che dipendono dal Re, hanno i loro possedimenti dal Re a titolo di baronia e sono responsabili per essi dinanzi ai giudici e ai funzionari del Re; seguiranno e rispetteranno tutti i diritti e le consuetudini regie e come gli altri baroni dovranno esser presenti ai giudizi della corte del Re assieme ai baroni, ove si tratti di un giudizio che comporti la mutilazione o la morte.

12. — Quando sia vacante un arcivescovado o vescovado, o un'abbazia o priorato del dominio del Re, esso va messo nelle sue mani, ed egli ne riceverà rendite e profitti come parte dei suoi domini. E quando sia venuto il momento di provvedere per la chiesa, il *Lord* il Re dovrà convocare i più importanti del clero beneficiario della chiesa e la scelta avverrà nella cappella del Re con l'assenso del signore il Re e su parere del clero del Regno che egli avrà convocato a tal proposito. E l'ecclesiastico prescelto dovrà ivi esprimere omaggio e fedeltà al Re quale suo signore sovrano, per la vita e le membra e l'onore terreno, salvo il suo ordine religioso, prima di essere consacrato.

13. — Se qualcuno tra i magnati del Regno dovesse impedire con la forza all'arcivescovo, al vescovo o all'arcidiacono di far giustizia verso di lui o i suoi uomini, il signore il Re dovrà assicurarli alla giustizia. E se qualcuno dovesse spogliare con la forza il Re del suo diritto, gli arcivescovi, vescovi e arcidiaconi dovranno assicurarli alla giustizia in modo che dia soddisfazione al signore il Re.

14. — I beni di quanti sono sotto confisca a favore del Re non debbono esser tenuti in qualsiasi chiesa o cimitero contro la giustizia del Re, poiché essi appartengono al Re, che vengano trovati all'interno delle chiese o al di fuori.

15. — Le cause sui debiti dovuti in base ad un giuramento o anche senza giuramento, sono da sottoporre alla giustizia del Re.

16. — I figli dei servi feudali non dovranno ricevere gli ordini religiosi senza il consenso del signore sulla cui terra si sa che sono nati.

Questa dichiarazione delle citate consuetudini e privilegi della corona è stata redatta dagli arcivescovi, vescovi, conti, baroni, nobili e anziani del Regno a Clarendon nel quarto giorno precedente la Purificazione della Beata Vergine Maria, in presenza di *Lord* Enrico [il *principe ereditario, primogenito del Re, poi a lui premorto*] e di suo padre il Re. Vi sono peraltro molte altre importanti consuetudini e privilegi di Santa Madre Chiesa e del signore il Re e dei suoi baroni del Regno, che non sono incluse in questo scritto. Che restino sicuri per la Santa Chiesa e per il signore il Re e i suoi eredi e i baroni del Regno. E che siano inviolabilmente osservate per sempre.